

**STUDIO LEGALE IACOBELLI**

ROMA - Via Panama, 74 – Tel. 06/8541439 – Fax 06/8552166  
MILANO - Via Sant'Andrea, 3 – Tel. 02/76005133 – Fax 02/76027478  
NAPOLI - Via Pietro Giannone, 30 – Tel. 081/5992012 – Fax 081/4629016  
BENEVENTO - Corso Garibaldi, 8 - Tel. 0824/24411-24622 – Fax 0824/21719  
Pec [gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com](mailto:gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com)  
Pec : [emilioiacobelli@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:emilioiacobelli@avvocatinapoli.legalmail.it)

**Ecc.mo TRIBUNALE DI BENEVENTO**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex artt. 669 bis ed art. 700 c.p.c.**

**con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti  
dei controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

**per**

la Prof.ssa **ONOFRIO ERMINIA**, nata a FAICCHIO (prov. BN) il 26/02/1963 CF: NFRMRN63B66D469D, e residente in Puglianello , via Paribella, 102, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli CF: CBLGNM63E17A783V ed Emilio Iacobelli, CBLML79E31A783W, con studio in Benevento, al Corso Garibaldi, 8, che elegge domicilio PEC: [gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com](mailto:gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com) ed [emilioiacobelli@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:emilioiacobelli@avvocatinapoli.legalmail.it) fax: 06/ 855 2166, giusta mandato a margine del presente atto

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro – tempore in carica, via Trastevere – Roma, c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Napoli, Via Armando Diaz, 11 - C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it),

**nonché**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER il MOLISE**, Sede di Firenze, domiciliato c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Napoli, Via Armando Diaz, 11 - C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it) ,

**nonché**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del dirigente pro – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11- Napoli – C.A.P. 80134, CF: 80030620639, PEC: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it),



**nonché**

**l'UFFICIO SCOLASTICO Provinciale PER LA CAMPANIA** , Ufficio VIII , ambito territoriale di **BENEVENTO** in persona del dirigente pro – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11 – Napoli- C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

**nonché**

nei confronti e di tutti i (potenzialmente) contro interessati coinvolti nella mobilità per l'anno scolastico 2021/22 a rischio di pregiudizio a seguito dell'eventuale accoglimento del presente ricorso;

**per**

- a) In via preliminare, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29.3.21 e del CCNI sulla mobilità del personale docente relativo al triennio 2019-2022, (o, in subordine del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie), accertare il diritto della ricorrente a beneficiare della precedenza di cui alla l. 104/92, con riferimento alla mobilità 2021/2022 ;
- b) con conseguente diritto della ricorrente, ex lege 104/92 ad essere assegnata, con precedenza, presso una delle sedi site nella provincia prescelta, **anche in soprannumero**;
- c) di tutti gli atti e determinazioni compiuti dal MIUR in violazione di legge e/o errore materiale nella formazione della graduatoria finalizzata alle assegnazioni nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto
- d) in ogni caso per l'accertamento del diritto all'assegnazione provvisoria quale beneficiaria di legge 104/91 art. 21.

### **IN FATTO**

- 1. la ricorrente, a decorrere dal 27/11/2015, è docente di ruolo, su posto comune - nella scuola secondaria II grado – classe di concorso a046 (ex a019) – discipline giuridiche ed economiche –ed è titolare presso *Ist. Sup “Ettore Majorana”* di TERMOLI;
- 2. con riferimento all'A.S. 2020/2022 la docente, in quanto invalida è stata provvisoriamente assegnata presso l'IC Moro di Montesarchio, (BN) - su posto comune CdC A046<sup>1</sup> ; (cfr provv. di assegnazione e buste paga all. 1 ed 1a);

---

<sup>1</sup> titolare presso l'ambito di Istituto scolasti CBIS023004 - "E. MAJORANA") -



3. la docente, come già noto all'Amministrazione convenuta, è beneficiaria di legge 104/92, art. 21 in quanto invalida al 67% come da decreto di omologa del Tribunale di Benevento, Rg.n. 5537 dal Marzo 2019 in quanto affetta, (tra l'altro), da Anchilosi del rachide lombare – dicopatia multipla del tratto lombare della colonna - miocardiopatia ed esiti – (doc. -decreto Trib. BN legge 104/92 e CTU doc. 2a e cert. famiglia all. 2B)

4. di tale invalidità il Ministero convenuto né è sempre stato a conoscenza tanto che, come detto, con riferimento al precedente A.S. 2020/2021 le ha riconosciuto l'assegnazione provvisoria;<sup>2</sup>

5. la docente, coniugata con il Sig. Giovannino Pacelli è altresì madre di ben due figli: Sara Onofrio, (maggioirene) e Salvatore Onofrio minorene nato il 28/05/2002); (cfr certificato di famiglia e dichiarazione personale all. alla domanda di mobilità all. domanda di mobilità e ass. provv. ria all.2B )

\*\*\*\*

6. con la sottoscrizione dell'Ordinanza Ministeriale del 29.03.2019 n. 106, il MIUR ha dato avvio alla mobilità annuale del personale docente, per l'anno scolastico 2021/2022; (cfr ordinanza e CCNI mobilità valido anche per l'A.S. 2021/2022 e relativa ordinanza 106/2021 all. n 4 e 4A e CCNL di settore cfr doc all. n. 5 )

7. la ricorrente, pertanto, in quanto titolare presso l'Ist. Sup "Ettore Maiorana" di TERMOLI) ha presentato, in virtù di quanto sopra, nei termini di legge, domanda di mobilità ; (cfr. domanda di mobilità all. 5);

8. La docente indicava nella domanda di mobilità per il suddetto A.S. gli ambiti territoriali secondo il proprio ordine di gradimento, indicando come prima scelta i distretti comuni e province di preferenza più prossimi alla propria residenza, evidenziando il proprio stato di invalidità : 1 Comune L086 BN TELESE TERME - 2 Scuola BNIS022003 - M. CARAFA - N. GIUSTINIANI CERRETO S. BN - 3 Scuola BNTD02250N CORSO SERALE I.T. CARAFA GIUSTINIANI BN - 4 Scuola BNIS02300V BN FAICCHIO - 5 Scuola BNIS013008 BN A.M.DE' LIGUORI S.AGATA DE' GOTI - 6 Comune A783 BN BENEVENTO - 7 Scuola BNRH03050E BN I.P. LE STREGHE CORSO SERALE - 8 Comune A110 BN AIROLA -9 Scuola BNRI00850R IPSIAA. LOMBARDI AIROLA – CORSO SERALE BN -10 Provincia BN BN BENEVENTO - 11 Comune G596 CE PIEDIMONTE MATESE - 12 Comune

---

<sup>2</sup> ad ogni buon conto della documentazione di cui alla legge 104/92 l'Amministrazione ne ha avuto sin dal primo momento contezza tenuto conto che la stessa usufruisce dei benefici ex lege 104/92 a decorrere dall'anno 2019; (risultando indicati in calce alla domanda di mobilità i documenti allegati ai fini dei benefici di cui alla legge 104/92 );



B963 CE CASERTA - 13 Comune E791 CE MADDALONI - 14 Comune E932 CE MARCIANISE - 15 Comune L083 CE TEANO; ( doc. All. );

9. La ricorrente allegava ovviamente il decreto di omologa con cui le veniva riconosciuta l'invalidità ;

10. Altresì la docente si rendeva disponibile, ad insegnare su spezzoni di orario di durata inferiore all'anno, e si rendeva disponibile all'insegnamento posti derivanti dalla somma di spezzoni purchè compatibili con l'orario di servizio e/o su cattedre articolate su più scuole;

11. il MIUR, dopo aver verificato i presupposti ed il punteggio **non** accoglieva la domanda di assegnazione nella scuola primaria proposta dalla ricorrente, implicitamente confermando l'assegnazione presso l'I.C. di Termoli; (cfr lettere di notifica diniego assegnazione all. 6 )

12. in particolare la ricorrente, pur essendo invalida al 67% e, nonostante beneficiaria dei benefici ex art.. 21 Legge n. 104/92 , non ha potuto usufruire dei benefici di cui all'art.13 del C.C.N.I. , in quanto, i posti sono stati assegnati a docenti appartenenti alla mobilità provinciale per i quali il MIUR e la relativa ordinanza sulla mobilità ha concesso un'illegittima precedenza rispetto ai beneficiari di legge 104/92 negando l'assegnazione alla ricorrente, in ogni caso, anche in soprannumero tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21 della L. 104/92;

13. Veniva infatti riconosciuta la mobilità provinciale con riferimento a n. 5 docenti, 4 dei quali senza precedenza alcuna ed in particolare con riferimento alle sedi di " FAICCHIO (assegnata a titolare di precedenza), "A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI, G. ALBERTI" BENEVENTO, "DON PEPPINO DIANA" MORCONE, ALDO MORO;(assegnata a titolare di precedenza) che avrebbero dovuto essere assegnate, in ogni caso, alla ricorrente ; (cfr doc all. n. 7)

14. in particolare, sempre in violazione della Legge 104/92, il CCNI ha previsto una precedenza in favore dei docenti appartenenti alle fasi della mobilità provinciale e professionale (richiedenti passaggio di ruolo) in favore dei docenti (anche **SENZA PRECEDENZA ALCUNA**), con specifico riferimento alla medesima provincia e/o medesimo distretto (BN) ;

15. **si osserva che**, precedentemente a tale assegnazione, (circostanza che in ogni caso rende in ogni caso illegittimo il diniego all'assegnazione provvisoria



di cui alla “subordinata domanda”), in data 16.04.2021 (cfr doc all. 8) , “veniva pubblicato l’elenco delle assegnazioni provvisorio delle sedi disponibili dal 01 settembre 2021 per pensionamento” nel quale veniva indicato l’I.S. "Palmieri-Rampone-Polo" BENEVENTO quale cattedra vacante a decorrere dall’A.S. 2021/2022;

16. Ad oggi, e comunque anche a seguito della mobilità e/o assegnazione provvisoria, non risulta assegnata detta cattedra che, in ogni caso andava riconosciuta con precedenza alla ricorrente; (cfr doc all. 8a)

17. Tra l’altro risulta che, già alla data del 03.06.2021 , per quanto costa vi erano numerose cattedre vacanti (COE di II^ grado ) che ben avrebbero potuto essere assegnate (anche provvisoriamente) alla ricorrente ; (cfr doc all. n. 9 e 9a )

- - con riferimento all’assegnazione provvisoria ex lege 104/92 anche successivamente alla procedura di mobilità in virtù di numerosi posti vacanti;

18. Anche tenuto conto di quanto dedotto ai punti 15-16 e 17 che precedono, invano la docente faceva richiesta di assegnazione provvisoria indicando le seguenti sedi (cfr doc all. n. 10 ) : 1 Comune L086 TELESE TERME; 2 Comune C280 CASTELVENERE; 3 Comune C525 CERRETO SANNITA; 4 Comune D469 FAICCHIO; 5 Comune F636 MONTESARCHIO; 6 Comune A110 AIROLA; 7 Comune I197 SANT'AGATA DE' GOTI; 8 Comune A783 BENEVENTO; 9 Distretto 007 DISTRETTO 007; 10 Distretto 009 DISTRETTO 009; 11 Distretto 008 DISTRETTO 008; Comune F717 MORCONE;

19. la ricorrente **si rendeva disponibile, ad insegnare su spezzoni di orario di durata inferiore all’anno, e si rendeva disponibile all’insegnamento posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l'orario di servizio e/o su cattedre articolate su più scuole**

20. nonostante beneficiaria di legge 104//92 personale e, nonostante le sedi vacanti, anche su organico di fatto, (e comunque il suo diritto ad essere assegnata anche in sovrannumero), la ricorrente non ha ottenuto l’assegnazione provvisoria richiesta con evidente violazione delle previsioni di cui all’art. 104/92;(cfr lettera di notifica all. n. 10 e elenco ass. provv. 2021/2022 11 e graduatoria all.n. 12)

21. la docente aveva in particolare diritto ad essere assegnata a Benevento atteso che per quanto consta, diversi sono i posti disponibili successivi alla fase



di mobilità che verranno ingiustamente assegnati ai docenti provenienti da GPS o G.I. (ai fini delle assunzioni a tempo determinato) ; graduatorie , ad oggi ancora non pubblicate;

22. ed infatti, a conclusione delle operazioni di mobilità, per quanto consta, diverse saranno le sedi disponibili, risultando sono cattedre vacanti (o spezzoni di orario) che ingiustamente non verranno assegnate alla ricorrente beneficiaria di Legge 104/92 pur avendo fatto puntuale richiesta, con l'indicazione dell'ambito di appartenenza; (CFR CCNI ASS. E UTILIZZAZIONEI PROV. ALL.N 13)

23. il mancato accogliendo delle domande costringerebbe la docente, invalida, con problemi lombari, (che le impediscono di percorrere in auto lunghi tragitti,) a dover percorrere quotidianamente la tratta Puglianello (BN) - Termoli (andata e ritorno) impiegando non di due ore e mezza a tragitto o, in subordine a doversi allontanare dalla propria residenza, locando un immobile con notevole dispendio economico;

24. ed infatti la sede di titolarità dista circa 153 KM dalla propria residenza (circa due ore e trenta all'andata e due ore e trenta al ritorno) e non è raggiungibile in treno ; (cfr google maps all. n. 14 e 14A )

25. la stessa infatti si vedrebbe costretta a locare un appartamento in Termoli con aggravio inutile di spese per vitto alloggio tenuto conto che il costo medio di un locale , uso locazione si aggira intorno agli euro 6,90 a mq; (cfr doc all. n. 15)

Quanto premesso in fatto ,

### **IN DIRITTO**

1) VIOLAZIONE DELL'ART.21 L.104/92 nonché DELL'ART.601 D.LGS. 297/94 - **Diritto della docente ad essere assegnata alla sede di lavoro più vicina alla propria residenza;**

- NULLITÀ DELL'ART.13 CCNI 8/4/2016 E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTRASTANTI **per la parte in cui viene escluso il beneficio del diritto di precedenza ex lege 104/92 nei trasferimenti extraprovinciali anche in soprannumero ;**

**Per quanto dedotto in fatto ) è del tutto illegittimo il diniego all'assegnazione, anche in soprannumero, (o su spezzoni d'orario o COE, avendone la ricorrente fatto espressa richiesta) della ricorrente, invalida al**



**67% , in quanto in violazione dell' art. 21 della Legge 104/92** che testualmente recita "*1 - la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A annessa alla L. 10/8/1950 n.648, assunta presso gli enti pubblici come vincitore di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2 - I soggetti di cui al comma 1 hanno precedenza in sede di trasferimento a domanda*" .

L'Amministrazione convenuta ha ingiustamente negato alla ricorrente il trasferimento, (lo si ribadisce, anche in soprannumero e a prescindere dai posti riservati alla mobilità provinciale) , presso una delle sedi della Provincia di Benevento - (come risulta dalla documentazione in atti), in considerazione del fatto che il CCNI avrebbe previsto un ordine di priorità nell'ambito delle tre distinte e successive fasi di trasferimento (intracomunali, intraprovinciali e interprovinciali), talchè, a suo dire, l'istante non potrebbe vantare l'asserita precedenza assoluta ex art.21 L. 104/92 se non successivamente alle operazioni di mobilità provinciale .

Ad avviso dello scrivente, il diniego all'assegnazione definitiva della ricorrente, invalida al 67%, (e quindi del diritto a vedersi assegnata presso una delle sedi dalla stessa prescelte anche in soprannumero, ex 21 della legge 104/92) , comporta la nullità delle previsioni, per contrarietà rispetto ad una norma imperativa la cui natura è evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "*i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*" (L.104/92) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e alla partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché alla realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la



*predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art.11 L.104/92).*

Detta norma, unitamente all'art.33 della medesima legge, si configura infatti quali disposizioni di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.

La suddetta disposizione non fa altro che dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale costituzionalmente previsti, non può essere derogata neppure da parte dei contratti collettivi e, comunque, se deroghe pattizie alla legge sono ammissibili ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano introdotto clausole legittime.

Pertanto le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale devono ritenersi nulle nella parte in cui - in violazione dell'art.21 L. 104/02 - non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3.<sup>3</sup>

E' stato al riguardo affermato da copiosa giurisprudenza che *"l'art.21 c.2 L.104/92 che stabilisce che i pubblici dipendenti portatori di handicap hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda, deve essere inteso nel senso che il diritto di precedenza sorge in tutte le tipologie di modificazioni geografica del luogo di lavoro nell'ambito delle varie procedure di mobilità del personale"* (V. Corte Appello Firenze 6/4/2004).

Ed infatti l'unico limite (ovvero le uniche esigenze prevalenti dell'Amministrazione) sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire mediante procedura di mobilità nel senso che la scelta dell'avente diritto ex art.21 L. 104/92 potrà essere operata soltanto nell'ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso coprire mediante procedura di mobilità del personale.

Ne deriva che l'apertura di una fase di mobilità (seppure provinciale ) in favore degli insegnanti appartenenti alla classe di concorso "A046" comporta in ogni caso, il diritto , per la ricorrente a vedersi assegnata una delle sedi prescelte più prossime alla residenza con precedenza rispetto a tutti coloro non in possesso della precedenza di cui all'art. 21 della Legge 104/92.

---

<sup>3</sup> Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.





Nella specie l'Amministrazione resistente non ha quindi ingiustamente accordato il richiesto trasferimento della ricorrente, in ogni caso, preferendo tra l'altro, alla stessa altri docenti che non godevano della priorità ex art.21 L. 104/92 (sul presupposto che detta classe di concorso fosse in esubero) e quindi senza prevedere un sistema di preferenze che **non** sia sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa riconoscendo la precedenza assoluta ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3 .<sup>4</sup>

Ed infatti, l'**ART. 6 —PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI**, ha previsto al comma 1 che :

- *“1. ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.*

*2. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:*

*I fase: Trasferimenti all'interno del comune;*

*II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;*

*III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.”*

- Mentre al comma 6, del medesimo articolo ha previsto che :

*“5. Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali.”*

- E ancora, con riferimento agli allegati di cui al suddetto comma 6 dell'art. 6 l'art.13 del CCNI, nel disporre che “ **SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO** 1. **SISTEMA DELLE PRECEDENZE.** *Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione*

---

<sup>4</sup> Non può tra l'altro riconoscersi, in capo alle parti sociali, il potere di derogare alla disciplina sancita dalla legge in forza in forza dell'art.2, 2° comma d.l.vo 165/2001, essendo consentito alla contrattazione collettiva di disciplinare la materia già regolamentata da legge soltanto qualora si tratta di disposizioni di legge relative alla disciplina dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre, come scritto, l'art.21 L. 104/92 trova applicazione in relazione a rapporti di lavoro sia pubblici che privati, ponendo essa principi diretti a tutelare diritti del disabile costituzionalmente protetti.



*per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.” ha previsto , solo al punto III , “(III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE – Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte” .*

\*\*\*\*\*

In buona sostanza, ad avviso dello scrivente , ingiustamente la precedenza prevista nel citato punto III, (con riferimento agli allegati 1 , 2 e del medesimo CCNI), opererebbe solo all'interno di ciascuna delle fasi di mobilità ma non quale precedenza assoluta come le due ipotesi previste dal medesimo art.13 che si riporta agli allegato 1 (ci cui al comma 6 dell'art. 6 ) che disciplina minuziosamente l'ordine delle priorità.

La norma pattizia, citata invero, al punto I, prevede quindi la precedenza assoluta, indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di provenienza dell'interessato, solo al personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120) ed al personale emodializzato.

Pertanto, tutte le altre ipotesi di precedenza previste dall'art.13, ivi compresa quella di cui al punto III, “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative”, operano solo all'interno di ciascuna delle fasi di mobilità, ma non quali precedenze assolute indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di provenienza dell'interessato.

In sostanza, il contratto collettivo integrativo, limita così il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità sacrificando in maniera illegittima, di fronte alle esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992.

Tale previsione è del tutto illegittima atteso che le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui - in violazione dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 - non



danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3 in quanto si pongono in contrasto con l'art. 21 L. n. 104 del 1992, la quale attribuisce ai portatori di handicap, in caso di domanda di trasferimento, l'assoluta priorità nella scelta e nell'assegnazione della sede.

Così facendo infatti il contratto collettivo di fatto, limita l'operatività della precedenza nella mobilità, e quindi della priorità nella scelta della sede, alle singole fasi della mobilità, di fatto svuota di contenuto le prescrizioni di cui all'art. 21 e 33 comma 6 della legge 104/92.

L'unico limite ovvero le uniche esigenze prevalenti dell'Amministrazione sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire mediante procedura di mobilità nel senso che la scelta dell'avente diritto ex art. 21 L. 104/92 potrà essere operata soltanto nell'ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso coprire mediante procedura di mobilità del personale. Il rilievo anche costituzionale dei diritti che l'art. 21 L. 104/92 è diretto a tutelare rende, pertanto, evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art. 1418, 1° comma c.p.c.

Copiosa giurisprudenza consente di affrontare la problematica sotto il profilo della NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ delle eventuali disposizioni pattizie ostative al richiamato diritto di precedenza di radice costituzionale, potendo – in estrema sintesi – ridursi la questione al principio per il quale, ove vi sia disponibilità del posto invocato dal lavoratore che richiede il trasferimento, questo vada accordato. “...L'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33, comma 6, L. n. 104 del 1992

(legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), comporta che si debba tenere conto anche delle esigenze della pubblica amministrazione, oltre che della persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, la quale intenda trasferirsi nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; tuttavia, né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amm., 2005, p. 1573). Il contrasto tra le due disposizioni normative, è evidente, in quanto la norma pattizia limita, senza una



ragione, un diritto soggettivo che trova la sua fonte in una norma di rango primario.

Come è noto i rapporti tra contratto collettivo applicabile ai dipendenti pubblici e legge sono disciplinati dal secondo comma dell'art.2 D. lgs. 165/01, che così detta *“eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”* .

Il contratto collettivo può, quindi, in taluni casi, derogare alle norme pubblicistiche (sempre che si tratti di disposizioni regolanti la stessa materia), ma non già nel caso di disposizioni dirette a garantire fondamentali principi costituzionali.

Orbene, dalla lettera e della *ratio* dell'articolo 21, della L.104/92 è evidente la natura imperativa della norma, in quanto la stessa rappresenta una disposizione attuativa dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3, 30, 32 e 38) volti a favorire il benessere delle persone con disabilità (cfr. da ultimo Tribunale di Cagliari, ordinanza n.12060 del 07.09.2017, allegata sub doc. n. 7).

Peraltro, l'art. 13, oltre ad essere illegittimo per contrarietà ad una norma imperativa di rango superiore per le ragioni sopra esposte è anche del tutto illogico, oltre che discriminatoria.

Del tutto evidente è il paradosso che si è venuto a trovare tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale, a maggior ragione detto diritto deve essere riconosciuto ai docenti appartenenti alla mobilità extraprovinciale !

Alla luce di quanto detto, si chiede a Codesto Ill.mo Giudice, previa disapplicazione dell'art. 13 del CCNI per la mobilità 2020/2021 di riconoscere alla ricorrente la precedenza derivante dall'applicazione dell'art. 33, comma 5.

All'uopo si evidenzia come numerosissime siano le pronunce dei Tribunali di tutta Italia che hanno censurato l'esclusione del predetto diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale adottate dal MIUR e regolate dal



CCNI sulla mobilità, in quanto “Viene così eluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104 riconosce espressamente “la precedenza in sede di trasferimento a domanda”. **Il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall’articolo 33 della legge 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.**

Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all’assistenza. Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all’esigenza di dare un ordinato assetto dell’organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell’interesse organizzativo o economico del datore di lavoro”.

E, ancora, sul punto si richiama la recentissima pronuncia della **Corte di Cassazione n. 6150/2019 del 1.03.2019** con la quale, non solo è stato ribadito che spetta al datore di lavoro provare che non ci sono posti disponibili nella sede richiesta, ma anche che , venuto meno, con il collegato lavoro, il requisito della esclusività, il lavoratore può ottenere il trasferimento alla sede più vicina al familiare disabile anche se non deve prestargli un’assistenza continua; la tutela delle persone svantaggiate, d’altronde, costituisce un valore costituzionale e non si può limitare l’agevolazione alla scelta iniziale della sede di servizio e ciò perché l’esigenza di stare vicino al portatore di handicap può sorgere anche nel corso del rapporto di lavoro.

\*\*\*\*

**2. In subordine: Illegittimità dell’art. 8, comma punto 3 del CCNI assegnazione e utilizzazione provvisoria a.s. 2021/2022 per la parte in cui viene escluso il beneficio del diritto della ricorrente all’assegnazione**



**provvisoria ex art. 21 della Legge n.104/92 , anche in soprannumero e/o nel rispetto dei principi di continuità didattica .**

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Tribunale non dovesse ritenere fondata la domanda di cui al punto che precede (e quindi il diritto della ricorrente a vedersi assegnata, anche in soprannumero, la sede più prossima alla propria residenza quale beneficiaria di legge 104/92, ex art. 21) , in mero subordine e, per i medesimi motivi di cui al punto 1 che precede, si evidenzia che la ricorrente ha , in ogni caso, sempre in quanto invalida e beneficiaria di legge 104/92, ha diritto a vedersi assegnata provvisoriamente una delle sedi dalla stessa prescelte e comunque più prossime alla residenza, anche in soprannumero, e comunque con precedenza rispetto alle assunzioni da GPS e GI tenuto conto che, per quanto consta , vi erano e vi sono sedi vacanti anche con riferimento a posizioni resesi disponibili a seguito di pensionamento, a decorrere dal Settembre 2021 o, comunque COE (in considerazione che la ricorrente ha fatto espressa richiesta di essere assegnata, sia in via definitiva, sia provvisoria, su spezzoni di orario di durata inferiore all'anno, e si rendeva disponibile all'insegnamento posti derivanti dalla somma di spezzoni purchè compatibili con l'orario di servizio e/o su cattedre articolate su più scuole)

\*\*\*\*\*

### **3. SUL PERICULUM in MORA:**

Ai fini del periculum si osserva come proibitiva sia la posizione della ricorrente che, nel caso di mancato riconoscimento del diritto all'assegnazione definitiva e/o , in ogni caso provvisoria, si vedrebbe costretta, nonostante la sua invalidità a dover dimorare (e quindi locare un immobile con notevole dispendio economico) a Termoli, città distante dalla propria residenza con notevole dispendio economico impossibilitata a percorrere quotidianamente , in auto (non essendoci tratte dirette da Telesse terme Aa Termoli ) la tratta stradale Telesse Termoli (e viceversa) a causa delle **patologie di cui soffre la ricorrente che non le consentono di potersi spostare facilmente necessitando anche dell'aiuto dei propri familiari.**

E' evidente pertanto che l'illegittima assegnazione, in caso di mancato accoglimento delle domande (sia di assegnazione definitiva , sia provvisoria ) , determinerebbe una grave compromissione delle esigenze di salute e di



assistenza della ricorrente costretta a doversi allontanare dalla propria famiglia e dimorare a Termoli.

Lontananza dai propri cari che, oltre a costituire un indubbio aggravio di spese ed a compromettere il menage familiare non consentono al disabile di poter essere accudito dai propri cari che a loro volta si vedrebbero impossibilitati a garantire alla docente **le cure necessarie di cui la docente ha comunque bisogno.**

**Pertanto sia con riferimento alla domanda tesa al diritto all'assegnazione definitiva, sia con riferimento alla domanda tesa al riconoscimento del diritto all'assegnazione provvisoria , ai fini del periculum si evidenzia come del tutto** evidente sia il “pericolo concreto ed attuale” in quanto la docente ad oggi, se non riconosciuto il diritto all'assegnazione presso una delle sedi prescelte, si troverebbe a doversi allontanare dalla propria abitazione e dai propri cari per raggiungere gli Istituti scolastici di ermoli tenuto conto anche dell'emergenza da Covid- 19.

L'istituto infatti non può dirsi facilmente raggiungibile adlla ricorrente atteso che la stessa è residente in Puglianenello, cittadina mal collegata con le stazioni ferroviarie principali (non vi sono collegamenti diretti) con la conseguenza che la docente si troverà già a gennaio , allorquando riapriranno le scuole a dover raggiungere la città di Termoli dopo un tortuoso viaggio che da Puglianenello la dovrebbe portare a Foggia e , da Foggia a termoli impiegando. Distanze da coprire (tenuto conto dell'assenza di collegamenti diretti) impensabili per una madre , invalida conben due figli .

Situazione ancor più gravosa tenuto conto anche del particolare periodo che , causa covid-19, la costringerebbe a notevoli rischi per la sua salute se costretta a viaggiare quotidianamente tenuto conto delle patologie di cui soffre .

Ed infatti, qualora alla ricorrente non dovesse essere riconosciuto il diritto all'assegnazione presso una delle sedi più prossime alla propria residenza la stessa sarebbe costretta o a viaggiare o a dimorare lontano dalla propria famiglia il tutto con inutile aggravio di spese

Deve quindi ritenersi che, con riferimento al caso che ci occupa, ricorre il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari delle lavoratrici (e non), come tali insuscettibili di



reintegrazione ex post.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che la Docente sta di già subendo, posto che l'Amministrazione scolastica, benché consapevole delle numerose ingiustizie arrecate, non ha inteso correggere il proprio operato. (invano la stessa ha presentato reclamo)

In conclusione quindi, è evidente che nella fattispecie sussistono sia *il fumus boni iuris* che *il periculum in mora*, *conditio sine qua non* per l'emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. dato che l'ingiusto diniego alla mobilità (così come previste dal CCNI sulla mobilità o all'assegnazione provvisoria) viola evidentemente le disposizioni di rango superiore (D.Lgs 297/94 ) con conseguente pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare economica e di relazione.

Tutto ciò a dispetto della anche della tutela che la nostra Costituzione, sulla scia di consolidati principi etici, ha inteso garantire alla famiglia (art. 29, 30 e 31 e, con specifica attinenza all'odierna problematica, art. 37, 1 c., "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al figlio una speciale adeguata protezione").

Tra l'altro il pregiudizio sia economico che in termini di sconvolgimento di vita è assolutamente evidente in considerazione che lo stipendio mensilmente corrisposto alla ricorrente (non superiore a euro 1.300 netti ) allo stato, non appare sufficiente per sostenere la "lontana" famiglia e le spese mensilmente dovute per recarsi e far ritorno presso la propria abitazione .

**In assenza di una tutela cautelare quindi , da parte di questo Giudice, il rischio, concreto risiede nel fatto che qualora il presente ricorso dovesse essere definito con una pronuncia di rigetto, la ricorrente si troverebbe nella condizione di non poter prendere servizio pur di non abbandonare i propri figli ed il proprio marito .**

Numerosi, al riguardo , sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav.





2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016 .

Così, la recente giurisprudenza sul punto: *“posto che l’anno scolastico è ormai iniziato, non può dubitarsi che l’assegnazione presso un ambito territoriale lontano dal proprio nucleo familiare implica pregiudizi obiettivi ed immediati alla sfera personale, familiare e di relazione della lavoratrice, non pienamente ristorabili se non con tutela d’urgenza, in forma specifica”* (cfr., da ultimo, Tribunale di Napoli, ordinanza cautelare 28.09.2017, all. sub. doc. n. 22).

In definitiva deve ritenersi la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la docente in quanto il mancato accoglimento della domanda cautelare pregiudicherebbe irrimediabilmente non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione ma anche la vita personale e familiare della istante vista la sua posizione di assegnazione provvisoria che lascia agevolmente presagire il conseguimento del posto nella sede di ricongiungimento.

Tutto ciò premesso, la ricorrente , come in epigrafe rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura della ricorrente, *contrariis reiectis*, voglia così giudicare **anche con decreto inaudita altera parte**, ex art. 700 c.p.c. e ss, ritenuta la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

1) previo accertamento del diritto della ricorrente a beneficiare della precedenza di cui alla l. 104/92,

A. dichiarata la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità del diniego alla mobilità/trasferimento richiesto dalla ricorrente in violazione dell’art. 21 della legge 104/92 e l’illegittimità delle procedure di mobilità valide per l’A.S. 2021/2022 nonché (per quanto di ragione) della relative graduatorie anche rispetto ai docenti appartenenti alla fase della mobilità provinciale e/o professionale e, previa, conseguente disapplicazione



dell'O.M. 106 del 29.3.2021, art. 1 nonché del CCNI mobilità dei docenti (triennio 2019-2022) ,

B. per l'effetto ordinare al Ministero convenuto di assegnare la ricorrente, presso la sede prescelte nella domande di mobilità per l' A.S. 2021/2022 e comunque presso l'Ambito Territoriale/Comune della provincia di Benevento (dove tuttora risultano posti disponibili) su **posto comune ( cdc A046), anche in soprannumero,** e/o su posto in organico di potenziamento e/o in soprannumero, e/o ancora su spezzoni-orario della medesima classe di concorso e/o su posti in organico di fatto e/o, ancora, su qualunque posto ovvero spezzone residuo al termine delle operazioni di mobilità annuale anche su cattedra orario esterna anche tra comuni limitrofi o ancora su posti accantonati di ogni tipologia, nche su progetti di arricchimento dell'offerta formativa, o di istruzione per l'età adulta ,

2) In subordine,

previo accertamento del diritto della ricorrente a beneficiare della precedenza di cui alla l. 104/92:

A. accertare e riconoscere la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità del diniego all'assegnazione provvisoria e conseguentemente riconoscere il diritto della ricorrente a vedersi assegnata provvisoria, sulla classe diconcorso A046, e comunque con precedenza rispetto ai docenti a tempo determinato,

B. e, conseguentemente ordinare al Ministero convenuto di assegnare provvisoriamente la ricorrente, presso la sede prescelte nella domande di mobilità per l' A.S. 2021/2022 e comunque presso l'Ambito Territoriale/Comune della provincia di Benevento (dove tuttora risultano posti disponibili) su **posto comune ( cdc A046), anche in soprannumero ,** anche su posto in organico di potenziamento e/o in soprannumero, e/o ancora su spezzoni-orario della medesima classe di concorso e/o su posti in organico di fatto e/o, ancora, su qualunque posto ovvero spezzone residuo al termine delle operazioni di mobilità annuale anche su cattedra orario esterna anche tra comuni limitrofi o ancora su posti accantonati di ogni tipologia, nche su progetti di arricchimento dell'offerta formativa, o di istruzione per l'età adulta

3) conseguentemente disporre ogni altro provvedimento più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradedotti ;



4) Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento, per quanto di ragione, delle spese ed onorari di causa come per legge con distrazione in favore degli scriventi avvocati

\*\*\*\*\*

- in via istruttoria si

### **CHIEDE**

A) Ammettersi interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle controparti sulle circostanze della parte di fatto dal n. 1 al 22 del presente ricorso da intendersi integralmente qui riportate nonché sulle seguenti circostanze ove contestate dalla controparte :

1. vero è che tuttora presso l'ambito prescelto dalla ricorrente vi sono tuttora posti vacanti con conseguente necessità da parte degli uffici scolastici di provvedere a nuove assunzioni a termine;
2. vero che, con riferimento alle province prescelte dalla ricorrente, ai fini dell'assegnazione provvisoria, sia su infanzia che su primaria , vi sono numerosi posti disponibili su sostegno ;

B. Ammettersi prova testimoniale, senza l'inversione dell'onere, sulle stesse circostanze dell'interrogatorio formale, precedute dalla locuzione "vero che", con i seguenti testi:

1. Dirigente scolastico Regionale Campania, e dell'USP Benevento p.t.;

C) ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt.210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dalla ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio:

- a. degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione e/o immissione in ruolo, con precedenza rispetto alla ricorrente negli Ambiti/distretti Territoriali di riferimento, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenza;
- b. di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di mobilità anche con riferimento all'assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria per la Provincia di Benevento in relazione all'anno scolastico 2021/2022 e quindi di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza



richiesta in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente;

c. del fascicolo personale della ricorrente e di tutti i provvedimenti /atti / comunicazioni la medesima riguardanti;

D) l'elenco dei contratti a tempo indeterminato sottoscritti nella provincia di Benevento ;

E) la documentazione inerente le nomine a ruolo di tutti i docenti assunti nella provincia di Napoli al fine di verificare l'esatta posizione in graduatoria degli stessi e le rispettive precedenza;

D) ammettersi CTU consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare\_e determinare sulla base della documentazione prodotta ed richiesta al capo che precede , se il provvedimento di mancata assegnazione della ricorrente è conforme a legge e se le preferenze spettante alla ricorrente è stata rispettata e, ancora, la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso il primo ambito richiesto nella relativa domanda ed a quelli indicati in progressione e, ancora, se il criterio della viciniorietà della assegnazione è stato rispettato o meno;

\*\*\*\*\*

#### **Con riserva di agire nel merito per:**

L'accertamento e la declaratoria di nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità del diniego alla mobilità/trasferimento richiesto dalla ricorrente, in violazione della Legge 104/92 e/o dell'art. 470 TU, stante i numerosi posti disponibili e conseguente illegittimità delle procedure di mobilità valide per gli anni scolastici dal 2016 ad oggi nonché (per quanto di ragione) della relative graduatorie ed il conseguente diritto della ricorrente a beneficiare della precedenza di cui alla l. 104/92, anche rispetto ai docenti appartenenti alla fase della mobilità provinciale e/o professionale, o rispetto ai neo immessi in ruolo con conseguente condanna del Ministero convenuto ad assegnare la ricorrente, presso la sede prescelte nella domande di mobilità e comunque nella scuola, sede - ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza rispetto al domicilio/residenza del madre disabile in condizione di gravità (art.3 co.3 L.104/92) su posto comune (anche in soprannumero o su cattedre di potenziamento) della scuola primaria, ed il diritto della stessa ad essere inserita con precedenza, rispetto ai docenti indicati in premessa anche in virtù del punteggio ottenuto e dell'ordine di scelta dell'ambito ,



Si allegano :

1. Documentazione attestante ass. provv. (busta paga) e domanda di ass. provv. 1a;
2. Documentazione attestante possesso benefici legge 104-92 - decreto di omologa 2a Certificato stato di famiglia
3. CCNI Mobilità e Ordinanza ministeriale 2019/2020 (3a) ;
4. CCNL Scuola
5. Domanda di trasferimento ;
6. Lettera notificazione diniego mobilità e di passaggio di ruolo (7A);
7. Movimenti 2021/2022 per la classe di concorso A046 per la Prov. Di Benevento;
8. elenco provvisorio posti disponibili al pensionamento m\_pi.AOOUSPBN.REGISTRO\_UFFICIALE(U).0002393.16-04-2021 ed estratto movimenti 8a;
9. COE provincia di BN al Giugno 2021;
10. Domanda ass. provvisoria ;
11. Lett. Notifica ass. provv.ria 10a;
12. Graduatoria ass. provv.;
13. Ccni ass. e utilizzazioni provv. ;
14. Tragitto google maps auto/treno;
15. Costo locazione

\*\*\*\*\*

### **ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti Avv. Gianni Emilio Iacobelli ed Avv. Emilio Iacobelli, in qualità di procuratori della ricorrente,

#### **PREMESSO**

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla valutazione nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente a.s. 2021/2022 nonché relativamente all'Ass. provv.;
- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario di tutti i candidati attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente, classe di concorso A046, nell'ambito territoriale della provincia di Benevento;



- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *sopra riportato* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022, nell'ambito territoriale della provincia di Benevento, per la classe di concorso A046 ;

#### **RILEVATO**

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno,
- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, e altresì inidonea a svolgere quella funzione di pubblicità legale che si presume avere, così come chiaramente attestato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 106/1990;
- che, al contrario i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte sono certamente idonei allo scopo poiché sono costantemente consultati da tutti docenti, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti tenuto conto che il sito Istituzionale del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it) ) risulta seguito con elevata frequenza da tutti i docenti .
- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Ordinario nonché Giudice Amministrativo dal in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_2).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

#### **FANNO ISTANZA**

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso:



quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur.

quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

*Salvis iuribus*

Benevento, li

Avv. Emilio Iacobelli

Avv. Gianni Emilio

Iacobelli

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile.

Avv. Emilio Iacobelli

Avv. Gianni Emilio

Iacobelli

